

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Allegato alla Delibera

*n. 51 del 20.7.1993
Ratifica delibera*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

n. 87 del 17.2.1993

CAPO I

DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui ^{siano} somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, per i deceduti nel Comune, alla unità sanitaria locale nel cui territorio il Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sani-

taria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.

8. L'unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART.2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

ART.3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART.4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 Luglio 1939, N.1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dal-

l'art.365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

ART.5

1. Nel caso di rinvenimento di parti cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART.6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5.

ART.7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 9 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le di

disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 set

timane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

ART. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte

apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8.

ART.10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART.12

1. Nel cimitero è predisposto un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13

1. Il locale di cui all'art.12 potrà essere utilizzato anche per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) **mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;**
- b) **deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;**
- c) **deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.**

ART. 14

1. **Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.**
2. **Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Unità Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/2/1961, n.185.**

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 15

1. Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a) **a pagamento, secondo la tariffa allegata quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;**

- b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere, comunque, effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 16

1. Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del CAPO II°, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 17

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, tra scorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portato re di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trat tamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessa rie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la con taminazione ambientale.

ART. 18

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sem pre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art.15 - comma I° - Lett.a).
2. Nei casi previsti dall'art.15, comma I°, lett.a), ove il servizio dei traspor

- ti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privati
va, i trasporti funebri, eseguiti da terzi nel territorio comunale e sempre
che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, pos
sono essere svolti previo il pagamento di un diritto fisso la cui entità non
può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'e
stero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi
di cui all'art.19, il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso la
cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima catego
ria svolgentisi nel territorio comunale.
 4. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme
di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri e quelli
eseguiti sempre con mezzi propri dalle congregazioni e confraternite locali,
riconosciute come enti morali.

ART. 19

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere interna
mente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facil
mente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei priva
ti solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario che
deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve es
sere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta,
esibito agli organi di vigilanza.

ART. 20

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate
con provvedimento del Sindaco.
2. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia
e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubbl
ica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a ri
messa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordi

natore sanitario dell'Unità Sanitaria locale competente.

ART.21

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART.22

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART.23

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Di detta autorizzazione deve essere data comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, deve essere data comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai Sindaci di detti Comuni.

ART.24

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista all'art.23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 29 e 30 seguendo le prescrizioni degli artt.17 e 31.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt.26, 27 e 28 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1°.

ART. 25

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.23.

ART. 26

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10.7.1937, n°1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio Nazionale, da Prefetto e, per le salme da introdurre nel territorio Nazionale, è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto agisce in qualità di Autorità delegata dal Ministero della Sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per la Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n°1055.

ART. 27

1. Per introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata:
 - a) da un certificato della competente Autorità Sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.29;
 - b) dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione

presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e, contemporaneamente, trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di Frontiera cui la salma deve transitare.

ART. 28

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Ufficiale Sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.29;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata dai documenti sopra enunciati, concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
- 3) Nel concedere l'autorizzazione, il Prefetto agisce come delegato dal Ministero della Sanità.

ART. 29

1. Per il trasporto all'Estero o dall'Estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e, tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona

di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parementi essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
11. la cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm.2, distanti l'una dall'altra non più di cm.50, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di Km.100, salvo il caso previsto dall'art.24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 30

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Con

siglio superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 29, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 31

1. Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 32

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 33

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del provvedimento di autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 34

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo

occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato al trasporto, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART.35

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.23, 26, 27 e 28, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 17, 19 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare la indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V°

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 36

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 Febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sani

tario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART. 37

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

ART. 38

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1.
Il sindaco provvede, altresì, alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 39

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 Agosto, 1933 n.1592, all'insegnamento ed alle indagini

scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART.40

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'ufficiale sanitario locale semprechè nulla osti da parte degli event. titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART.41

1. Dopo eseguite le indagini e gli sudi, i cadaveri di cui all'art.39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART.42

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART.43

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 Dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART.44

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1.
Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art.37.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve spendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.45

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale,

da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e della ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART.46

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 64, n.185, in quanto applicabili.

ART.47

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.31 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art.8, 9 e 10.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.48

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, il comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

ART.49

1. Nel cimitero Comunale devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra

destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.50

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero Comunale spettano al Sindaco che esercita a mezzo del personale addetto ai servizi cimiteriali.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.51

1. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART.52

1. I registri indicati nell'art.51 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio Comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART.53

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore anti-meridiane.

ART.54

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.55

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica o di altre religioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di persone devono essere autorizzate.

ART.56

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi da caccia, cani o altri animali o cose irriverenti;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti.

CAPO X
COSTRUZIONE DEI CIMITERI
PIANI CIMITERIALI
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
ART.57

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART.58

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione del nuovo devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART.59

1. La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART.60

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 58 metri dal centro abitato.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono esser artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri, 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART.61

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.89. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART.62

1. Nell'area di cui all'art.61 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione

ART.63

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato al campo di inumazione tale da non nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART.64

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt.2,50 dal piano esterno di campagna.

ART.65

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicare lapidi, previo parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale.

ART.66

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata, abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi

ove occorra, anche per pubblica affissione.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

ART.67

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione del feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art.12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il Corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2.

ART.68

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo della acque di lavaggio di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII

SALA PER AUTOPSIE

ART.69

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.68.
2. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben le

vigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas elloro innocuizzazione.

CAPO XIII

OSSARIO COMUNE

ART.70

1. Il cimitero deve avere un'ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.89 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV

INUMAZIONE

ART.71

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART.72

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.73

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART.74

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 mt. di profondità dal piano di superficie del cimitero, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.75

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.
2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogli-mento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART.76

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 ed una larghezza di metri 0,50 da ogni lato.

ART.77

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART.78

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro mate-riale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza; tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ad assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV

TUMULAZIONE

ART. 79

1. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente

in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno Kg.250 al mq.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 80

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.29 e 30.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVI

CREMAZIONE

ART. 81

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito

to, le caratteristiche tecnico - sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 82

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di di sposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in di fetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Co dice Civile, e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscri^zione autenticata da Notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4.1.1968, n°15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni ri conosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta li bera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1° non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal me dico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale ri sulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 83

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'au torità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le ur ne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite della urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici verranno stabilite nel progetto di costruzione del crematorio.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 26, e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART.84

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART.85

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e

di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART.86

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART.87

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.88

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e deposte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellètte o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.35.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti spe

ciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 89

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura private a concessione temporanea, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione temporanea, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.85.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario.

ART. 90

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di isura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare alla autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 91

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta

ta tenuta del feretro e dichiararsi che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART.92

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dallo art.86.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti nell'allegata tariffa.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

ART.93

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture assistite di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, previo pagamento dei diritti stabiliti nell'allegata tariffa.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono edificare sepolture private aventi le caratteristiche indicate nel progetto tipo che sarà elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Detto progetto dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Edilizia ed approvato dall'Ufficio del Genio Civile.
3. Le sepolture di cui al comma 2 devono essere costruite entro i limiti dell'area concessa e realizzate, in conformità al progetto-tipo che sarà consegnato dal Comune al concessionario all'atto della stipula del contratto di concessione, entro i 24 mesi successivi, pena la decadenza della concessione senza obbligo di restituzione dell'importo precedentemente versato. Per motivi adeguatamente giustificati può essere concessa ai predetti termini una proroga di mesi sei.
4. Il progetto - tipo di cui al comma 3 sarà consegnato al concessionario provvisto del parere espresso dalla C.E.C. e previa approvazione dell'Ufficio del Genio Civile.
5. E', tuttavia, consentito al concessionario di realizzare la costruzione della sepoltura in modo difforme dal progetto - tipo fornito dal Comune. In questo caso il concessionario dovrà sottoporre all'esame della commissione edilizia, entro mesi 6

dalla stipula dell'atto di concessione, apposito progetto tecnico e ultimare la costruzione entro i 24 mesi successivi alla data di approvazione del citato progetto, pena la decadenza della concessione.

6. La mancata utilizzazione del progetto - tipo non comporta alcuna riduzione del prezzo della concessione.

I singoli progetti prodotti dai concessionari devono contenere l'esplicita indicazione del numero delle salme che possono essere accolte nella sepoltura.

7. La Ditta assuntrice per l'esecuzione dei lavori nel cimitero (apposizioni di lapidi, costruzioni di tombe, riparazioni o restauri) deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.
8. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART.94

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 57 e seguenti.
2. In deroga a quanto stabilito dal precedente art.93, il Comune si riserva la facoltà di costruire direttamente le sepolture da cedere in concessione a privati per il periodo previsto dall'art.95 oppure per essere utilizzate direttamente dal Comune per la tumulazione di defunti senza eredi legittimi viventi che possano rendergli le estreme onoranze e non siano soci di alcuna Congregazione o Confraternita o nel caso di defunti indigenti per i quali provvederà anche alla fornitura del feretro ed al trasporto delle salme.

ART.95

1. Le concessioni previste dall'art.93 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni. Tuttavia le medesime possono essere rinnovate, per tre volte consecutive, previo pagamento dei diritti di rinnovo di concessione risultanti dall'allegata tariffa.
2. La concessione di cui all'art.93 viene fatta tenendo conto della disponibilità delle aree cimiteriali ovvero delle sepolture disponibili, eventualmente realizzate dal Comune, secondo i criteri di seguito indicati:

6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 96

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis. L'uso di quelle concesse ad Enti e Congregazioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e per la durata della concessione.

2. Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

ART. 97

1. Le aree cimiteriali sono sempre concesse secondo la disponibilità e possono essere concesse anche a persone residenti in altro Comune semprechè abbiano presentato istanza di concessione.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

ART. 98

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 99

1. Il terreno del cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima

- a) a coloro che hanno parenti o affini sino al 2° grado defunti e sepolti presso sepolture di terzi privati, purchè i defunti abbiano fatto parte del nucleo familiare. Ai concessionari, non appena realizzata la sepoltura, incombe l'obbligo di trasferire nella stessa le salme dei defunti loro parenti, pena la revoca della concessione, senza diritto a rimborso delle somme precedentemente versate;
 - b) tenendo conto dell'età del concessionario con l'obbligo di trasferire nella erigenda sepoltura le salme dei parenti sino al 2° grado che all'atto della concessione siano tumulate presso sepolture avute in concessione dalle Congregazioni, pena la revoca della concessione stessa, senza diritto a rimborso delle somme versate;
 - c) nel caso in cui il richiedente risulti deceduto, il diritto alla scelta passa al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo sino al 2° grado, avuto riguardo all'età e sempre con l'obbligo di trasferire i parenti deceduti nella erigenda sepoltura, pena la revoca della concessione, senza diritto a rimborso delle somme precedentemente versate;
 - d) la concessione sarà rilasciata previo pagamento dell'importo stabilito che dovrà essere effettuato entro giorni otto dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria formulata dal Comune.
3. Le aree cimiteriali o le sepolture per famiglia o collettività di cui all'art.94 possono concedersi a coloro che abbiano fatto pervenire al Comune apposita istanza di concessione.
 4. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura o di una determinata area cimiteriale, salvo che la sepoltura realizzata in virtù della concessione ottenuta precedentemente, sia prossima ad essere interamente occupata, senza possibilità di rinnovo.
Saranno, pertanto, tenute in debita considerazione particolari realtà familiari dettate da circostanze contingenti.
 5. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 99.

poltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero, secondo la disponibilità.

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

ART.103

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART.104

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.103, oltre l'autorizzazione di cui all'art.6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART.105

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nel cimitero.

ART.106

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nel cimitero.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonchè cimiteri particolari,

inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART.100

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di aree per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, e comunque per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

ART.101

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

CAPO XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART.102

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.57 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la se

preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come il cimitero Comunale, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART.107

1. A norma dell'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265, il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno, udi to il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.108

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonchè per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.

ART.109

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12/7/1961, n.603 e degli artt.32 e 113 della legge 24/11/1981, n.689.

ART. 110

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con atto deliberativo consiliare n°77 del 28.3.1988, è revocato.
2. E' revocata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D. 9/12/1926, n.2389, convertito dalla legge 15/3/1928, n.833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicano le norme contenute nel Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15/12/1927, pubblicato nella G.U. n.48 del 27/2/1928.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

1. TRASPORTO DI SALME ESEGUITO DA TERZI:

- Trasporto funebre con carro eseguito all'interno del territorio comunale.....f. 50.000
- Trasporto funebre con carro per salme diritte all'estero, in altri Comuni o provenienti da altri Comuni attraverso il territorio comunale.....f. 50.000
- Trasporto funebre con carro per salme dirette al cimitero comunale senza attraversare il territorio comunale.....f. 40.000

2. ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE DI SALME:

- Esumazione o estumulazione straordinaria: per ogni salma esumata o estumulata.....f. 50.000

3. CHIUSURA TUMULO ESEGUITO TARIFFA PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALI E RINNOVO DI CONCESSIONE:

- Concessione di area cimiteriale.....f. 350.000 al mq.
- Rinnovo di concessione per ulteriori anni 99.....f. 350.000